

CONTRARIAN

DIAMANTI E INVESTIMENTI UN PO' DI CHIAREZZA SUL FRONTE GIURIDICO

► Un aspetto della vicenda che interessa l'acquisto di diamanti, da parte della clientela di banche, possiamo darla pressoché per pacifica: non sussiste alcuna prestazione di servizi di investimento. Occorre innanzitutto chiarire che, nell'acquisto di diamanti, il rapporto contrattuale intercorre tra la società e il cliente e, correttamente, la posizione della banca, pertanto, dal punto di vista giuridico, è quello di soggetto non legittimato passivo di domande che incidano sulla validità contrattuale ed effetti anche restitutori tra le parti, avendo svolto una mera attività di «collegamento» tra le parti. La Consob sintetizza in maniera esaustiva e corretta la questione con una Comunicazione del 2013 sottolineando che: «(i) con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti, si determina il trasferimento di un pieno diritto di proprietà della res materiale in capo all'acquirente [...] (ii) non si ravvisa la sussistenza di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari; (iii) non è previsto un patto di riacquisto da parte delle società di cui trattasi [...]; (iv) non è prospettata, a favore dell'acquirente che decida di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore del bene acquistato. In buona sostanza, nel caso di specie, l'acquirente del diamante ha il pieno diritto di godere e disporre del bene e, dunque, la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti. L'eventuale provento percepito con la (proficua) rivendita del bene rappresenta, dunque, solo una delle possibili modalità di godimento del bene stesso da parte del proprietario. [...] Si osserva in conclusione che, per configurare un investimento di natura finanziaria, non è sufficiente che vi sia accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell'acquirente (cosa che potrebbe realizzarsi attraverso talune modalità di godimento del bene come ad esempio con la rivendita del diamante) ma è necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato (e il rischio ad esso correlato) sia

elemento intrinseco all'operazione stessa». Poco tempo prima la stessa Suprema Corte chiariva che l'acquisto di diamanti poteva avere «causa finanziaria» a determinate condizioni. Queste le posizioni, che possiamo definire astratte, sul tema specifico relativo proprio alla vendita di diamanti da parte di società specializzate. Nel solco tracciato dalle argomentazioni di cui sopra, poi, la giurisprudenza di merito ha dato conto e sintetizzato gli aspetti rilevanti della vicenda sottolineando che «la nozione di prodotto finanziario così delineata non comprende, quindi, le operazioni che portino al mero acquisto di beni materiali allo scopo di fruizione diretta o di consumo o anche con finalità di investimento non finanziario, ossia non inserito in una iniziativa economica condotta da altri. Pertanto la vendita di oggetti preziosi non è riconducibile a un'attività di investimento di natura finanziaria, se non quando al trasferimento di proprietà del bene prezioso è collegato un contratto che riconosce una o più opzioni all'acquirente, come è stato nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata da parte ricorrente a sostegno della propria prospettazione (Cass. 5911/2018)». Si esclude con fermezza, nei precedenti testé richiamati, che l'acquisto di diamanti possa di per sé assumere l'esistenza della prestazione di un servizio di investimento da parte della banca. Cade così, sotto la scure di decisioni del tutto lineari, l'idea per cui l'acquisto di un «bene di rifugio», avente quale possibile impiego anche quello di investimento, possa considerarsi e assumere quale natura quella tipica di un prodotto finanziario, non rilevando il fatto che una delle proposte sia stata raccolta e firmata dal promotore finanziario della medesima banca. (riproduzione riservata)

Luciana Cipolla e Paolo Bruno
partner di La Scala Società tra Avvocati



Peso:26%